

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. È fatto obbligo per gli amministratori di condominio l'iscrizione nell'Ufficio imposta valore aggiunto.

6. 115 (8. 3). Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 7.

6. 201. (8. 536). Malavenda.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'importo di lire 360.000 annue di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e relativo alla esenzione dell'obbligo di dichiarazione per i possessori di soli redditi fondiari, è elevato, a decorrere dal periodo in corso alla data del 31 dicembre 1999, a lire 720.000.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 116 (8. 73). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

6. 200. (8. 535). Malavenda.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

6. 199. (8. 534). Malavenda.

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

6. 198. (8. 533). Malavenda.

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

6. 197. (8. 532). Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

6. 196. (8. 531). Malavenda.

Al comma 8 sostituire le parole: è ridotta dal 98 al 92 per cento con le seguenti: è ridotta dal 98 al 90 per cento.

Ai maggior oneri si fa fronte mediante l'utilizzo della sovrastima relativa alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale

6. 117 (8. 156). Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi d'imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera b) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto. Per i medesimi soggetti, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, variare gli importi come segue:

2000: — 600 miliardi;

2001: — 450 miliardi;

2002: — 300 miliardi.

6. 118 (*Tab. A. 185 Art. 8). Masiero.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1 gennaio 2000 e per i due periodi d'imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera b) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto. Per i medesimi soggetti, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sul reddito e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

6. 120 (8. 25). Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 9.

6. 195. (8. 530). Malavenda.

Al comma 9, all'alinea dopo le parole: alle società, aggiungere le seguenti: ai lavoratori autonomi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 121 (*8. 60). Frosio Roncalli.

Al comma 9, all'alinea dopo la parola: società aggiungere le seguenti: , ai lavoratori autonomi.

6. 122 (*8. 160). Contento, Bono, Armani.

Al comma 9, all'alinea sostituire le parole: e gli enti con le seguenti: agli enti e agli esercenti arti e professioni.

6. 123 (8. 161). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, all'alinea dopo le parole: che incrementano aggiungere le seguenti: anche attraverso il ricorso al lavoro temporaneo, al part-time e al telelavoro.

6. 124. (8. 158). Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 9, all'alinea dopo le parole: assumendo aggiungere le seguenti: a tempo pieno e indeterminato e in ossequio ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 133 (8. 39). Bonato, Giordano, Rossi.

Al comma 9 all'alinea sopprimere le parole da: soggetti che fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 125 (8. 80). Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) Gli imprenditori privati possono affittare immobili ai lavoratori extracomu-

nitari ovvero ai giovani non residenti che operano alle proprie dipendenze, previa convenzione con le Commissioni regionali per l'impiego in cui si impegnano ad una locazione per un periodo di almeno cinque anni. In tal caso all'imprenditore è concesso il credito d'imposta di cui al comma 7.

Segue compensazione del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 127 (8. 71). Covre, Michielon Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) usufruiscono di uno o più alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro, il credito d'imposta sarà calcolato per un massimo di 4 lavoratori per ogni alloggio, previa convenzione con le Commissioni regionali per l'impiego.

Segue compensazione del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 128 (8. 69). Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in un comune distante per via stradale o ferroviaria almeno 30 chilometri.

6. 126 (8. 24). Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. 129 (8. 159). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) sono residenti da almeno 5 anni nel medesimo territorio in cui si svolge il rapporto di lavoro.

Segue compensazione Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 130 (8. 85). Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, aggiungere dopo la parola: « apprendisti », le seguenti: « , l'aumento dell'aliquota di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ».

Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella C, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: Art. 4: Autonomia finanziaria, variare gli importi come segue:

2000: — 10.000;

2001: — 10.000;

2002: — 10.000.

6. 131 (Tab. C. 26 (Art. 8). Innocenti, Pennacchi, Cordoni, Strambi, Gardiol, Bastianoni, Duilio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Altresì il credito d'imposta pari al 9 per cento del compenso in natura, di cui al comma 7, è esteso per tre anni anche a coloro che durante l'anno 1999 hanno assunto, o che andranno ad assumere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, lavoratori cui hanno messo a disposizione uno o più alloggi. Tale credito è calcolato per un massimo di 4 lavoratori per abita-

zione, previa convenzione con le Commissioni regionali per l'impiego.

Segue compensazione Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 132 (8. 70). Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il credito di imposta, di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevato al 25 per cento per le spese sostenute al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nell'esercizio delle piccole e medie imprese commerciali. Con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le disposizioni di attuazione del presente comma, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il 2002, sono posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;

2001: - 133.000;

2002: - 100.000.

6. 250. [ex Tab A. 319 (Art. 8)]. Ruggeri, Bianchi.

Sopprimere il comma 10.

6. 194. (8. 529). Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

6. 193. (8. 528). Malavenda.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Le previsioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo non si applicano nel caso di aziende o enti che incrementino la base occupazionale dei lavoratori dipen-

denti attraverso acquisizioni di ramo d'azienda di cui alle previsioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

11-ter. Le previsioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano ad aziende o enti che non abbiano proceduto, negli ultimi 3 anni, a cessioni di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990.

6. 183. (8. 517.) Malavenda.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « dal 1 ottobre 1997 al 31 ottobre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: - 200 miliardi;

2001: - 150 miliardi;

2002: - 100 miliardi.

6. 134 (Tab. A. 186.). Masiero.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Ai fini del presente articolo non è considerato incremento della base occupazionale dei lavoratori dipendenti quello realizzato attraverso l'acquisizione di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

6. 184. (8. 518.) Malavenda.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:

« dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

* **6. 135** (**8. 163). Mazzocchi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

* **6. 136** (**8. 21 e **8.26). Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

***6. 137** (**8. 8). Barral.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle parole « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

* **6. 139** (**8. 164). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 »

sono sostituite dalle parole « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

* **6. 140** (8. 2). Apolloni, Pagliarini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, m. 448, è abrogato.

6. 141 (*8. 31). Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 12.

* **6. 192.** (8. 527). Malavenda.

Sopprimere il comma 12.

* **6. 142** (8. 166). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 449 del 27 febbraio 1997, aggiungere il seguente periodo: « le detrazioni devono intendersi applicabili ai veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi indipendentemente dalle necessità di adattamento, nonché a quelli destinati, equipaggiati con particolari dispositivi, ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 ».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 143 (8. 40). Bonato, Giordano, Valpiana.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970 n. 381 è consentita la detrazione totale dalla dichiarazione annuale dei redditi

delle spese sostenute per i servizi di interpretariato

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 144 (8. 41). Bonato, Giordano, Valpiana.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. I sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, possono dedurre dalla dichiarazione annuale dei redditi le spese sostenute per i servizi di interpretariato fino ad un massimo di un milione di lire l'anno.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 20.000;

2001: — 14.000;

2002: — 10.000.

6. 145 (Tab. A. 309.). Giacco, Battaglia, Basso, Fagiano.

Al comma 13, sopprimere le parole: a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

6. 146 (8. 167). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole D/1 sono aggiunte le seguenti: nonché dagli immobili appartenenti alle categorie catastali D/2 e D/8.

13-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime

fiscale agevolato per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

13-quater. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 11-ter continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistiche. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente, all'articolo 61:

alla Tabella A modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000 md;

2001: — 750 md;

2002: — 500 md.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 md;

2001: — 1.000 md;

2002: — 1.000 md.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 md;

2001: — 250 md;

2002: — 150 md.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 md;

2001: — 100 md;

2002: — 60 md.

alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — articolo 9-ter: fondi diriserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400 md;

2001: — 250 md;

2002: — 250 md.

6. 150. (Tab. A. 328.). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli ed autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8 comma 7 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

Le agevolazioni previste dagli articoli 7 e 8 della citata legge n. 449/97 devono intendersi applicabili anche ai veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi, indipendentemente dalla necessità di adattamenti.

13-ter. Il beneficio della riduzione dell'IVA nella misura del 4 per cento per l'acquisto di autovetture equipaggiate con particolari dispositivi per rendere più age-

vole e sicura la guida, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Alle cessioni di sussidi tecnici ed informatici destinati esclusivamente ai portatori di handicap si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Alle cessioni di sussidi tecnici ed informatici effettuate a favore di strutture assistenziali pubbliche o private di utilità sociale (ONLUS) si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

13-quater. I soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970 n. 381, possono detrarre integralmente dalla dichiarazione annuale dei redditi le spese sostenute per i servizi di interpretariato.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

6. 149 (8. 120). Manzione, Acierno, Bagliani.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2000, il contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1998, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 153, è soppresso. È ridotto altresì nella misura dello 0,89 per cento l'onore contributivo a carico del lavoratore.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

6. 147 (8. 168). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis) Il limite di lire duecentomila, stabilito per il pagamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi ed il limite di lire centomila e quarantamila per l'esenzione dal pagamento dell'acconto di

imposta sui redditi, sono rispettivamente elevati a lire quattrocento mila, lire duecentomila e lire centomila.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 148 (8. 57). Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 14, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1500 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2001 e di lire 750 miliardi per l'anno 2002.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

14-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento ».

6. 157 (8. 51). Carazzi, Pistone.

Dopo il comma 14, aggiungere, i seguenti:

14-bis. Gli imprenditori privati possono acquistare o far edificare ad IVA agevolata nuovi alloggi di tipo popolare da destinare, per almeno cinque anni, in locazione agli immigrati ovvero ai giovani non residenti che lavorino alle proprie dipendenze. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa, l'imprenditore può chiedere la immediata rescissione del contratto di affitto.

14-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'imprenditore è tenuto a certificare presso il Comune ove è ubicato l'alloggio acquistato o edificato se il medesimo è occupato o meno da propri dipendenti. Qualora l'alloggio sia libero e l'imprendi-

tore intenda venderlo prima dei cinque anni, è tenuto a versare la differenza d'IVA sul valore d'acquisto.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 8, 10, 9, 11, 12, 14.

6. 169. (8. 175.) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Conseguentemente, all'articolo 48, sopprimere il comma 2.

6. 151 (8. 169). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Tutti i benefici previsti dal presente articolo sono raddoppiati in ogni loro aspetto quando si riferiscono a persone con *handicap* o chi ne è responsabile continuativamente.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modificare gli importi come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

6. 153 (Tab. A. 64.). Guidi.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concer-

nente la detrazione ai fini IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dopo le parole: « nonché per la realizzazione degli interventi » è aggiunta la lettera: « a ».

Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, modificare gli importi come segue:

2000: —;

2001: — 450 miliardi;

2002: — 300 miliardi.

6. 222. (Tab. C. 37), Bastianoni.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente la detrazione ai fini IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dopo le parole: « di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, » sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare, ».

Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.

* **6. 152.** (*8. 121 e 8. 126.) Manzione, Bagliani, Acierno.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente la detrazione ai fini Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del

patrimonio edilizio, dopo le parole: « di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, » sono aggiunte le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare, »

* **6. 161.** (*8. 43.) Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo, Paolo Colombo.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente la detrazione ai fini IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dopo le parole: « di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 » sono aggiunte le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costruzione del nucleo familiare, ».

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 50 miliardi;

2001: — 50 miliardi;

2002: — 50 miliardi.

* **6. 158** (Tab. C. 36). Bastianoni.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 446, sono estese anche agli altri casi in cui vengono apportati nuovi capitali da parte:

a) di soci che già possiedono l'impresa;

b) di nuovi soci privati che entrano nel capitale dell'impresa;

c) di banche o altri operatori finanziari che acquisiscono partecipazioni dell'impresa in sede di capitale di rischio.

Sono fatte salve le disposizioni dettate in materia dell'articolo 2, comma 10, della legge 3 maggio 1999, n. 133.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

6. 154. (8. 130.) Marzano.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. A titolo di « premio produzione », i contribuenti delle prime tre regioni a statuto ordinario aventi un gettito pro-capite, sommando tributi erariali e locali, più elevato godono, per l'esercizio d'imposta successivo, di uno sconto sulle imposte dirette pari al 2 per cento del dovuto.

6. 166. (8. 102.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. A titolo di « premio produzione », i contribuenti delle prime tre regioni a statuto ordinario aventi il gettito pro-capite più elevato dei tributi erariali, godono per l'esercizio d'imposta successivo di uno sconto sulle imposte dirette pari al 2 per cento del dovuto.

6. 165. (8. 101.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. A titolo di « premio produzione », i contribuenti delle prime due regioni a statuto ordinario aventi il gettito pro-

capite più elevato dei tributi erariali, godono per l'esercizio d'imposta successivo di uno sconto sulle imposte dirette pari al 2 per cento del dovuto.

6. 164. (8. 100.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. A titolo di « premio produzione », i contribuenti delle prime tre regioni a statuto ordinario aventi il gettito pro-capite più elevato dei tributi erariali, godono per l'esercizio d'imposta successivo di uno sconto sulle imposte dirette pari all'1,5 per cento del dovuto.

6. 163. (8. 99.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. A titolo di « premio produzione », i contribuenti delle prime due regioni a statuto ordinario aventi il gettito pro-capite più elevato dei tributi erariali, godono per l'esercizio d'imposta successivo di uno sconto sulle imposte dirette pari all'1,5 per cento del dovuto.

6. 162. (8. 98.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 2, comma 8 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: « beni strumentali nuovi », aggiungere le seguenti: « comprese le spese di ristrutturazione edilizia su immobili strumentali esistenti che diano luogo ad un nuovo opificio ».

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania nn. 3, 7, 9 e 6.

6. 167. (8. 103.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: « ridotte nella misura del 50 per cento ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

2000: — 100 miliardi;

2001: — 75 miliardi;

2002: — 50 miliardi.

6. 155. (Tab. A. 153.) Radice, Stradella.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Alla legge 23 dicembre 1998, n.407 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 2 comma 1 dopo le parole « nonché vittime del terrorismo », inserire le seguenti « e della criminalità organizzata; 2) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole « nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo » inserire le seguenti: « e della criminalità organizzata »,

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

2000: — 30.000;

2001: — 20.000;

2002: — 15.000.

6. 160. (Tab. A. 114.) Gambale, Albanese, Piscitello.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole « , determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni », sono sostituite dalle seguenti: « , comunque determinato, ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

2000: — 100 miliardi;

2001: — 75 miliardi;

2002: — 50 miliardi.

6. 156. (Tab. A. 154.) Radice, Stradella.

Al comma 15 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nel comma 1, le parole « un importo pari al 41 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota » e dopo le parole « nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere » è aggiunta la seguente: « a) ».

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella C ridurre del 10 per cento le dotazioni di spesa di parte corrente.

6. 171. Bastianoni.

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: rilascio della suddetta documentazione aggiungere le seguenti: nonché per le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero delle finanze, modificare gli importi come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

6. 170. (0. Tab. 10. 159.) Bastianoni.

Al comma 15, lettera c), dopo le parole: per una quota pari al 36 per cento sono aggiunte le seguenti:, fatta esclusione per le seguenti categorie di interventi, per i quali viene mantenuta la detrazione del 41 per cento:

1) eliminazione di barriere architettoniche;

2) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

3) adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, comprese le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione di interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;

4) realizzazione di opere finalizzate all'adempimento di misure di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 10, sopprimere il comma 1;

all'articolo 24, comma 9, lettera a) e b), sostituire le parole: pari all'uno per cento con le seguenti: pari al tre per cento;

sopprimere l'articolo 41.

Seguono compensazioni n. 1, 2 e 3 del gruppo Misto-Verdi.

6. 223. (8. 113.) Scalia.

Al comma 15, lettera c), aggiungere in fine, il seguente periodo: La detrazione compete, per una quota pari al 36 per cento, limitatamente agli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alle spese sostenute, nel periodo d'imposta

in corso alla data del 1° gennaio 2000, per interventi sulle strutture ricettive alberghiere.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2000: —;

2001: — 350 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

6. 172. (0. Tab. A. 10. 162. e Tab. A. 327. Art. 8). Servodio, Repetto, Acquarone, Ruggeri, Molinari, Saonara, Piccolo, Palma, Giacalone, Boato, Faggiano, Zeller, Casilli.

Al comma 15 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) al comma 3 le parole « e di cui risulti pagata l'ICI per l'anno 1997 » sono sostituire dalle seguenti: « e di cui risulti pagata l'ICI per gli anni a decorrere dal 1997 ».

6. 173. (0. Tab. A. 10. 146.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustini.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:

m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista

dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

6. 177. (0. Tab. 10. 150.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sostituire il periodo che inizia con le parole « in caso di contitolarità ... » con il seguente: « In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di lire 7 milioni è riferito a ciascun contitolare degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti ».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

6. 174. (0. Tab. 10. 151.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Sostituire i commi da 17 a 19 con il seguente:

17. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 46, sostituire le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » con le seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi ».

Conseguentemente:

all'articolo 45 del decreto legislativo medesimo sopprimere il comma 2;

all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostit-

uire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

6. 175. (0. Tab. A. 10. 100.) Bonato, Giordano.

Al comma 17 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la disciplina di cui alla lettera a) si estende anche ai lavoratori autonomi, ma non si dà luogo ai rimborsi di imposta per gli esercizi già chiusi.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

Per la parte restante si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad innalzare l'aliquota IRAP applicata alle banche nella misura necessaria fino a totale copertura dell'onere.

6. 176. (0. Tab. A. 10. 126.) Molgora, Paolo Colombo, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 18.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

6. 1184. Bono, Armani, Alberto Giogetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *sostituire la parola: indeducibilità, con la seguente: deducibilità per un terzo del valore.*

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

Per la parte restante si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad innalzare l'aliquota IRAP applicata alle banche nella misura necessaria fino a totale copertura dell'onere.

6. 180. (0. Tab. A. 10. 120.) Molgora.

Sopprimere il comma 19.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 1183. (0. Tab. A. 10. 142) Cè, Giancarlo Giorgetti

Al comma 19, primo periodo sostituire le parole da: 542 miliardi sino alla fine del periodo con le seguenti:

lire 572 miliardi, lire 674 miliardi e lire 581 miliardi, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Conseguentemente, all'articolo 42 dopo il secondo comma aggiungere il seguente;

2-bis. Al fine di facilitare il riallineamento dei tassi anche su mutui senza oneri a carico dello Stato contratti dai Comuni, specie di quelli di limitata dimensione, il medesimo Ministero contratta altresì con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di Credito ordinario uno o più schemi-tipo di rinegoziazione di tali mutui, dei quali i Comuni stessi possono valersi, con eventuali oneri a loro esclusivo carico.

6. 178. (0. Tab. A. 10. 149.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: risulti inferiore aggiungere le seguenti: o superiore.

6. 1182. (0. Tab. A. 10. 115.) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole da: di borse di specializzazione in medicina fino a: 56 con le seguenti: è autorizzata la spesa di lire 10,5 miliardi per l'anno 2000, 12,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 14,5.

Conseguentemente, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Ad integrazione della quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione di medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e successive modificazioni, di cui all'articolo 32, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è autorizzata la spesa di lire 41,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

6. 181. Governo.

Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole da: 52 fino a: 56, con le seguenti: 62 miliardi per l'anno 2000, lire 64 miliardi per l'anno 2001 e lire 66.

Conseguentemente, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Le università devono provvedere al pagamento delle borse di studio comunque denominate, maturate negli anni precedenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. 179. (0. Tab. 10. 152.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: di borse di specializzazione in medicina con le seguenti: nonché di quelle destinate al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e successive modificazioni.

6. 181 (Ulteriore formulazione). Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
6.225 DELLA COMMISSIONE

Al comma 20-bis, sopprimere il primo capoverso.

0. 6. 225. 1. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Bosco, Chincarini.

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

20-bis. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto infine il seguente periodo: «La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

1-ter. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è modificato come segue:

a) alla lettera d) sono soppresse le parole: «e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose»;

b) dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente: «d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dei trasporti ridurre gli importi nelle seguenti misure:

2000: — 26.200;

2001: — 23.200;

2002: — 24.500.

6. 225 (Nuova formulazione). La Commissione.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal periodo d'imposta 2000 l'imposta comunale sugli immobili relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è deducibile per il 50 per cento agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di

proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente».

Conseguentemente, all'articolo 61:

alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero delle finanze

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

alla Tabella C tutti gli stanziamenti sono ridotti del 5 per cento.

6. 01. (Tab. A. 337.). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.- 1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'anno d'imposta 2000 l'imposta comunale sugli immobili relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è totalmente deducibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente».

Segue compensazione n. 1 del gruppo di Forza Italia

6. 02. (8. 0. 43.) Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (*Disposizioni in materia di ICI*).- 1. All'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le detrazioni dall'ICI per l'abitazione principale, gli importi di « lire 200.000 » e di « lire 500.000 » sono elevati rispettivamente a « lire 500.000 » e « lire 1.000.000 ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 03. (8. 0. 24.) Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - 1. A partire dal periodo di imposta 2000 la detrazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a lire 7.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 61:

alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

alla Tabella C tutti gli stanziamenti sono ridotti del 5 per cento.

6. 04. (Tab. A. 338. Art. 8). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulla successione).

1. A decorrere dal 10 gennaio 2000 è soppressa l'imposta sulle successioni e do-

nazioni, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Conseguentemente, allo stesso articolo, al capoverso 1, sopprimere le lettere c), d) e f) e sopprimere i capoversi 7, 8 e 9.

Conseguentemente ancora, all'articolo 61 nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.800.000;

2001: -1.800.000;

2002: -1.800.000.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 037. (8. 0. 32.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni).

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: compreso l'avviamento sono sostituite dalle seguenti: escluso l'avviamento.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dal loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,